

CAMERA DEI DEPUTATI N. 474 (Urgenza)

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, FOA, SANTI, GATTI CAPORASO ELENA, ROSINI, VIVIANI LUCIANA

Trattamento economico delle salariate dello Stato gestanti

Annunziata il 5 dicembre 1953

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a conseguire il perequamento del trattamento economico delle salariate dello Stato gestanti a quello di cui fruiscono per legge le lavoratrici delle aziende private.

La legge 26 agosto 1950, n. 860, tra le altre provvidenze e cautele per tutte le lavoratrici, e quindi anche per le dipendenti dello Stato, stabilisce il divieto del licenziamento durante il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino; e stabilisce inoltre l'obbligo dell'astensione dal lavoro durante un periodo precedente al parto, che va da sei settimane a tre mesi, a seconda della natura del lavoro, e per un periodo di otto settimane successive al parto. Tali periodi possono essere prolungati per disposizione dell'Ispettorato del lavoro.

La stessa legge 26 agosto 1950, n. 860, stabilisce poi il trattamento economico spettante alle lavoratrici delle imprese industriali, commerciali, del credito e delle assicurazioni private e alle impiegate delle aziende agricole, durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, di cui sopra si è fatto cenno, attribuendo loro il diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione, intendendosi come tale la retribuzione formata dagli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Come si è detto, la citata legge 26 agosto 1950, n. 860, non dispone per il trattamento economico dovuto in caso di gravidanza e puerperio alle lavoratrici dipendenti dallo Stato, che ne sono anzi espressamente escluse dall'ultimo comma dell'articolo 17 della legge stessa. La relativa regolamentazione della materia è sempre contenuta, per quanto attiene al divieto di licenziamento e al periodo di astensione dal lavoro, nel titolo I della legge n. 860 del 1950, modificata dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, mentre, per quanto attiene al trattamento economico, la relativa disciplina deve ancora ricercarsi nel decreto legislativo 12 febbraio 1948 n. 147, e più precisamente nei primi due commi dell'articolo 1, in virtù dei quali « al personale salariato dello Stato, assente dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza e per non oltre 180 giorni, compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennità giornaliera pari alla metà della retribuzione sulla quale è dovuto il contributo. Agli effetti del diritto all'indennità giornaliera si considera dovuto a causa di malattia il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza nonché quello successivo al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico sino ad un massimo di sei settimane ».

È evidente la sperequazione fra il trattamento delle dipendenti dalle aziende private e quello delle salariate dello Stato. A quelle,

infatti, spetta una indennità pari all'80 per cento della retribuzione per tre mesi (o otto settimane, o sei settimane, a seconda della natura del lavoro) prima del parto, e per otto settimane dopo il parto, mentre a queste compete una indennità pari al 50 per cento della retribuzione per un egual periodo, prima del parto, e per sole sei settimane dopo il parto.

Un leggero miglioramento di tale trattamento deriverà alle salariate dello Stato dalle disposizioni della legge 30 ottobre 1953, n. 841, concernente l'estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e la sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S. L'articolo 7 della legge attribuisce implicitamente alle salariate dello Stato una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione giornaliera, per i primi trenta giorni di astensione obbligatoria dal lavoro, e una indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, per il restante periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

Senonché, tale provvedimento non è sufficiente ad adeguare il trattamento delle salariate dello Stato a quello cui hanno diritto le lavoratrici delle aziende private. A ciò tende appunto la presente proposta di legge.

È opportuno ricordare che essa ha un precedente in un emendamento presentato in sede di discussione nella quarta Commissione della Camera del disegno di legge (n. 5) che poi divenne la legge 30 ottobre 1953, n. 841. Si tratta di un emendamento sostitutivo dell'articolo 7 che fu poi ritirato (per non ritardare l'approvazione del disegno di legge in discussione che regola materia vasta e urgente), essendosi manifestate riserve da parte dei rappresentanti del Governo in ordine ai riflessi finanziari del provvedimento.

In relazione a quanto sopra, possiamo affermare che il complesso delle salariate dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, è di circa 30.000 unità, e, di queste, la media di assistiti dall'E. N. P. A. S. per casi da parto negli ultimi cinque semestri è stata di 681 per ogni semestre, sicché possono prevedersi — con un criterio di ragionevole larghezza e tenuto conto che questa proposta di legge non allarga le categorie assistibili — 1.400 casi assistibili all'anno.

Delle 30.000 salariate assistibili, poco più del 70 per cento svolge un lavoro di carattere industriale e perciò deve assentarsi dal lavoro per un periodo di tre mesi prima del parto e di otto settimane dopo il parto stesso e cioè

complessivamente per 126 giornate lavorative (articolo 5 della legge 26 agosto 1950, n. 860). Il residuo 30 per cento deve assentarsi dal lavoro per un periodo di sei settimane prima e di otto settimane dopo il parto, e cioè complessivamente per 84 giornate lavorative.

Il trattamento economico stabilito dal più volte citato disegno di legge n. 5 è pari all'80 per cento della retribuzione per un mese ed al 50 per cento della retribuzione per il restante periodo. Il maggior onere risultante dall'approvazione di questa proposta consisterà dunque nel 30 per cento della retribuzione giornaliera, durante un periodo di 100 giorni per le salariate dello Stato addette ad una attività di carattere industriale, e durante un periodo di 59 giorni per tutte le altre.

L'indennità deve essere calcolata sulle seguenti voci della retribuzione:

- a) paga base;
- b) premio giornaliero di presenza;
- c) indennità di carovita. Deve essere

conteggiato anche il premio giornaliero di presenza perché anche su di esso viene operata la trattenuta a favore dell'E. N. P. A. S. (cfr. articolo 1, comma 1°, del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147) e per le altre ovvie considerazioni che si ricavano da quanto più sopra è stato espresso.

Facendo una media ponderata delle retribuzioni spettanti alle salariate delle varie categorie, può valutarsi in lire 1.132 la retribuzione media giornaliera lorda, su cui va calcolata la indennità. Il 30 per cento di tale retribuzione media è di lire 377,5, che costituiscono appunto il maggior aggravio che incombe sull'E. N. P. A. S. per ogni giorno di assistenza oltre i primi trenta.

Dei 1.400 casi assistibili, circa mille importano, per le ragioni già esposte, l'erogazione dell'indennità per cento giorni oltre i primi trenta; gli altri 400 casi importano l'erogazione dell'indennità per 59 giorni oltre i primi trenta.

Il maggior onere dell'E. N. P. A. S. sarà pertanto pari a

$$\text{lire } 377,5 \times [(1000 \times 100) + (400 \times 59)].$$

Si tratta di lire 46.658.800, importo che, col solito criterio di prudente larghezza, può essere arrotondato a cinquanta milioni, in modo da comprendervi anche gli oneri che possono derivare dagli eventuali prolungamenti del periodo di assenza obbligatoria a norma dell'articolo 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Pienamente giustificata è, pertanto, l'affermazione che il costo del provvedimento è

veramente esiguo, in relazione soprattutto alla entità della gestione E. N. P. A. S. per l'erogazione dei trattamenti economici ai salariati e al fatto che si tratta di una gestione che, come risulta dalla relazione premessa al ricordato disegno di legge n. 5, è stata largamente attiva; il che risulta anche dal fatto che l'esercizio 1951-52 si è chiuso con un avanzo finanziario di lire 2.775 milioni, con ciò permettendo di destinare metà della disponibilità di tale gestione alla parziale copertura del disavanzo della gestione per l'assistenza sanitaria al personale assistito dall'E. N. P. A. S.

Date queste premesse, si confida che la Camera vorrà dare la sua approvazione alla acclusa proposta di legge, i cui articoli non si ritiene necessario partitamente illustrare, essendone stato chiarito il contenuto con le considerazioni che precedono. Si richiama tuttavia l'attenzione degli onorevoli deputati soltanto sull'articolo 3, in virtù del quale deve considerarsi dovuta a causa di malattia,

con le relative conseguenze, l'assenza facoltativa del lavoro a norma dell'articolo 7 della più volte citata legge 26 agosto 1950, n. 860. Tale disposizione può sembrare che importi un ulteriore aggravio per la gestione, il che però non è giacché, per le circostanze obiettive che condizionano l'esercizio di quella facoltà — « gravi complicazioni della gestazione » o « preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza » — deve ritenersi che la stragrande maggioranza di quei casi rientri nei casi di malattia normalmente assistibile, senza contare che, essendo l'esercizio di quella facoltà subordinato al controllo dell'Ispettorato del lavoro, non è lecito palestare abusi. D'altra parte, è preminente la considerazione che, ove dovesse negarsi l'assistenza economica alle gestanti in quei casi, potrebbe derivare, dal mancato esercizio della facoltà di assentarsi dal lavoro, grave danno sia alla gestante che al nascituro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alle salariate delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, spetta, in caso di gravidanza, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione giornaliera, per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, e alla legge 23 maggio 1951, n. 394.

Il trattamento di cui al precedente comma spetta indipendentemente dall'eventuale godimento nello stesso anno solare delle prestazioni di cui al comma primo dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147.

ART. 2.

Il trattamento di cui al precedente articolo 1, sarà corriposto a cura dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (E. N. P. A. S.) e sarà posto a carico della gestione istituita per la erogazione dei trattamenti di cui all'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.

ART. 3.

L'astensione facoltativa dal lavoro delle lavoratrici gestanti e di cui all'articolo 7 della legge 26 agosto 1950, n. 860, si considera dovuta a causa di malattia e comporta il diritto di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni.

ART. 4.

Agli effetti della indennità dovuta alle salariate gestanti in applicazione della presente legge, si intende per retribuzione il complesso delle competenze, comunque denominate e compreso il premio giornaliero di presenza, percepito dalle salariate stesse nei due periodi di paga immediatamente precedenti a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza.

ART. 5.

Per tutti gli effetti della presente legge, l'aborto spontaneo o terapeutico è parificato al parto.

ART. 6.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge o con essa contrastante.